

ziale in scuole complementari e normali con convitto o no, dei collegi, conservatori, educatori e di altri istituti d'istruzione e di educazione forniti di personalità giuridica, e che siano obbligatoriamente mantenuti da Enti aventi personalità giuridica ».

(È approvato).

Art. 2.

« Le proposte di trasformazione degli istituti indicati nell'articolo precedente, che di regola spettano al ministro previo parere della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione, saranno pubblicate all'albo del Consiglio scolastico della provincia nella quale ha sede l'istituto da trasformare o delle provincie che siano eventualmente interessate.

« Nei trenta giorni dalla pubblicazione, le provincie, i comuni e chiunque vi abbia interesse, possono fare opposizione alla progettata trasformazione.

« Sulle proposte medesime e sulle opposizioni eventualmente presentate debbono essere sentiti per le loro osservazioni:

a) l'Amministrazione dell'istituto da trasformare;

b) il Consiglio del comune o dei comuni interessati, ovvero, se l'istituto da trasformare concerne l'intera provincia o più del terzo dei comuni di questa, il Consiglio provinciale;

c) il Consiglio scolastico;

d) la sezione della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione primaria e popolare istituita dall'articolo 77 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

« La trasformazione può essere chiesta anche da ciascuno degli Enti ora indicati, ma anche in questi casi dovranno osservarsi le prescrizioni precedenti ».

(È approvato).

Art. 3.

« La trasformazione degli istituti è ordinata con decreto Reale, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore d'istruzione, alla quale dovranno essere comunicati anche tutti gli atti di cui all'articolo precedente.

La Giunta stessa, oltre che sull'opportunità della trasformazione, darà il suo parere anche sui limiti e sulle modalità di questa, come sugli statuti e regolamenti dei nuovi istituti o enti, che dovranno emanarsi tenendo conto anche delle disposizioni

della legge 20 giugno 1909, n. 364, sulle antichità e belle arti ».

(È approvato).

Art. 4.

« Contro il decreto che provvede alla trasformazione è ammesso il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'articolo 23 del testo unico approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638 ».

(È approvato).

Art. 5.

« In ciascuna sede, tenuto conto delle scuole esistenti, può sempre essere istituita anche la sola scuola complementare o la sola scuola normale maschile, femminile o mista, anche se la scuola è trasformata o istituita in applicazione di leggi anteriori alla presente ».

A quest'articolo l'onorevole Dello Sbarba, insieme con l'onorevole Montauti, propone il seguente emendamento:

« Dopo le parole: tenuto conto delle scuole esistenti, aggiungere: che possono già corrispondere, anche in parte, alle esigenze locali che ne determinarono la istituzione ».

L'onorevole Dello Sbarba ha facoltà di svolgerlo.

DELLO SBARBA. Questo nostro emendamento all'articolo 5 tende più che altro a provocare delle dichiarazioni dall'onorevole ministro, che tolgano ogni dubbio di interpretazione della legge.

Vi è, ad esempio, qualche istituto (il Conservatorio di Volterra, per citarne uno) fra quelli di cui si occupa il disegno di legge (disegno pel quale va doverosamente lodato il ministro proponente) il quale istituto, essendosi annessa una scuola professionale la cui istituzione fu consigliata da speciali necessità locali, stimò opportuno di istituire accanto una scuola tecnica femminile, per chè più affine alla scuola professionale.

Ora, poichè nel Regno non esistono, che io sappia, scuole normali unite con la scuola tecnica, ma tutte o quasi fanno seguito alla complementare, domando all'onorevole ministro: l'articolo 5 è abbastanza autorizzativo da consentire ad istituti, come il Conservatorio di Volterra, ad esempio, di mantenere, volendo, la tecnica ivi già esi-